



Camera di Commercio
Pavia



RELAZIONE TECNICA

Ricognizione straordinaria delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Pavia art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175

Premessa

Il presente documento è stato predisposto in ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 24 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che ha previsto la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni alla data di entrata in vigore del decreto, che essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, è fissata al 23 settembre 2016.

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare - con provvedimento motivato - la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute a questa data al fine di individuare quelle che devono essere alienate, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo mantenimento da parte dell'Amministrazione.

Nello specifico il TU prevede che possano essere mantenute partecipazioni, dirette o indirette, esclusivamente in "società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (art. 4, comma 1).

L'atto ricognitivo - come precisato dalla stessa norma - costituisce un *aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione che l'Ente ha adottato con deliberazione della Giunta camerale n. 37 del 31.3.2015* e ha trasmesso alla Corte dei Conti con nota n. 5940 del 10.4.2015, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015).

Quadro normativo di riferimento

Negli ultimi anni sono state emanate numerose norme che hanno ad oggetto le partecipazioni societarie di amministrazioni e enti pubblici, in particolare si ricordano:

- *la legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007)* ha previsto che le amministrazioni pubbliche possono mantenere o acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi solo qualora strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- *la manovra 2010 (D.L. n. 78/2010)* ha vietato alle amministrazioni pubbliche la possibilità di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito e di rilasciare garanzie in favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio, fatti salvi i trasferimenti relativi alla realizzazione di investimenti e l'ipotesi della ricostituzione del capitale per valore pari al minimo legale;

- *la legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013)* ha previsto che le amministrazioni pubbliche, nel caso di conseguimento di risultati d'esercizio negativi da parte di società partecipate,

vincolino in bilancio risorse proporzionali ai risultati medesimi e alle quote di partecipazione detenute e all'articolo 1, comma 569 la cessazione delle partecipazioni pubbliche per le quali si fossero verificati i requisiti per la dismissione previsti dall'articolo 3, comma 27 della legge n. 244/2007;

- la *legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014)* che, all'art. 1 comma 611 ha prescritto la redazione del "Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali". La norma faceva salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss. della Legge finanziaria per il 2008, i cui termini erano stati riaperti dall'art. 1 comma 569 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire la dismissione da parte degli Enti locali delle partecipazioni per le quali non ricorrono più le condizioni per il possesso ai sensi di legge.

- la *legge 7 agosto 2015, n. 124, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, che è intervenuta in materia di partecipate pubbliche, in particolare all'art. 18 Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e all'art. 19 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale;

Da ultimo il D.Lgs. 175/2016 *Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione*", attuativo dell'art. 18 della legge delega n. 124/2015, che è entrato in vigore il 23 settembre 2016 e che, così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, rappresenta la nuova disciplina in materia. Il decreto prescrive una ricognizione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni in società direttamente e indirettamente detenute alla data del 23 settembre 2016, con l'adozione di una delibera ricognitiva e l'indicazione delle società oggetto di dismissione nonché la trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti.

Criteri di ricognizione e metodologia

L'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che gli enti pubblici effettuino, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione.

La Corte dei Conti ha precisato che la ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni dirette e indirette, anche se di minima entità, e ha chiarito che il perimetro delle partecipazioni indirette oggetto di rilevazione comprende "*quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g)..... Infatti, sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette ("quotate" e non) che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico.*"

Ai fini della ricognizione occorre innanzitutto specificare che l'art. 4 del TU definisce le condizioni e i limiti per la costituzione di nuove società o il mantenimento della partecipazione e precisamente:

- nel 1° comma si afferma il principio generale che “le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”

- nel 2° comma sono elencate le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:
- a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG)¹,
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2,
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento,
 - e) esercizi di committenza ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- nei successivi commi, dal 3 al 9-bis, si pongono delle eccezioni, stabilendo che sono sempre ammesse le partecipazioni alle seguenti società:

- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo l'ottimizzazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Amministrazioni Pubbliche;
- quelle definite in house;
- quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;
- quelle costituite in attuazione della normativa europea sulla gestione dei Fondi Europei (GAL);
- quelle aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- quelle con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- aziende agricole con funzioni didattiche costituite da Università;
- quelle contenute in specifici eventuali provvedimenti emessi *ad hoc* dai presidenti di Regione e province autonome per indicare l'esclusione di alcune società dall'applicazione del TU;
- quelle che producono Servizi Economici di interesse Generale a rete.

In secondo luogo è necessario accertate se ricorrono o meno le situazioni di criticità/condizioni da considerare ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni individuate dall'art. 20, comma 2 che di seguito si riportano:

¹ Si precisa che per Servizio di Interesse Generale (SIG) si intendono “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG, cioè i SIG erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato).”

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (con D.lgs 100/2017 è stata introdotta una modifica al testo originario che prevede che il primo triennio rilevante sia il triennio 2017-2019 e, nelle more della prima applicazione di tale criterio, si considerino rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all'adozione di tali misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro),
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Inoltre la ricognizione deve tener conto delle nuove funzioni attribuite alle Camere di Commercio dalla Legge 580/1993, come modificata dal Decreto Legislativo 25.11.2016, n. 219 “*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*”, con il quale si è realizzato il riordino degli enti camerale e sono state ridefinite le competenze a sostegno dell'economia e a tutela del mercato; è necessario, conseguentemente, effettuare l'analisi dei soggetti partecipati in relazione all'indispensabilità dei medesimi ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali, così come indicate nella citata L. 580/1993;

Le funzioni attribuite alle Camere dal D. Lgs. 219/2016 sono nel dettaglio le seguenti:

- a) *pubblicità legale* generale e di settore mediante la tenuta del registro delle I imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;
- b) *formazione e gestione del fascicolo informatico* di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;
- c) *tutela del consumatore e della fede pubblica*, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;
- d) *sostegno alla competitività delle imprese e dei territori* tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;

- e) *valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo*, in collaborazione con gli enti e organismi competenti. Con riferimento alle funzioni di cui alle lettere d) e d bis) del presente articolo sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- f) *orientamento al lavoro e alle professioni* anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:
 - 1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - 2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
 - 3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
 - 4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;
- g) *assistenza e supporto alle imprese in regime di libero mercato*;
- h) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati, in particolare negli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Dette attività possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento.

Metodologia

L'Ente ha effettuato in primo luogo un'analisi dei soggetti partecipati in relazione all'*indispensabilità* dei medesimi al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, così come indicate nella L. 580/1993 ed ha tenuto conto delle situazioni di criticità previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

LE PARTECIPAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA

Le partecipazioni della Camera di Commercio di Pavia alla data del 23.9.2016 sono di seguito riportate:

	Quota di proprietà CCIAA	% su capitale sociale
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE		
Infocamere S.p.a	32.550,00	0,18

Tecnoservicecamere Scpa	4.049,76	0,30
IC Outsourcing Srl	411,06	0,11
Borsa Merci Telematica Italiana Scpa	2.396,96	0,10
Digicamere Scarl	20.000,00	2,00
Gal Lomellina Srl	1.000,00	1,88

ALTRE PARTECIPAZIONI

Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese	=	=
--	---	---

PARTECIPAZIONI IN DISMISSIONE AI SENSI LEGGE 190/2014

Agroqualità Spa	5.000,04	0,25
Dintec Scarl	1.000,00	0,18
PASVIM Spa	197.377,00	1,33
Polo Logistico Integrato di Mortara Spa	34.188,12	0,05
Navigli Lombardi Scarl	10.000,00	10,00
Parco tecnico scientifico di Pavia Scarl	43.728,43	13,61
Tecno Holding Spa	35.509,44	0,14

PARTECIPAZIONI CESSATE EX LEGE 147/2013 IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE

Milano Serravalle - Milano Tangenziali Spa	1.460.160,00	1,56
--	--------------	------

PARTECIPAZIONI IN LIQUIDAZIONE

Retecamere Scarl - in liquidazione dal 4.9.2013	829,37	0,34
Riccagioia Scpa - in liquidazione dal 28.8.2015	21.115,00	3,94
Job Camere Srl in liquidazione dal 28.7.2015	663,00	0,11

PARTECIPAZIONI CESSATE

Confidi Systema! Sc – cessata tramite recesso dal 19.5.2016

Isnart Scpa – cessata tramite recesso dal 21.4.2016 – con nota del 15.9.2017 in atti al prot. CCIAA n. 15186/2017 la Società ha comunicato la liquidazione della quota ex art. 30 dello Statuto

Uniontrasporti Scarl – cessata tramite recesso dal 21.4.2016 – sollecitata la liquidazione con nota n. 2297 del 7.2.2017

SOCIETA' IN PORTAFOGLIO

Delle 7 società in portafoglio, 5 sono “società di sistema”, in quanto create dal sistema camerale e partecipate in massima parte da esso.

INFOCAMERE SCPA					
CODICE FISCALE – PARTITA IVA	02313821007				
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni				
TIPOLOGIA	società operante secondo il modello organizzativo dell'in house providing				
% DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE	0,1842%				
STATO	Attiva				
ATTIVITA' SVOLTA:	La società ha lo scopo di approntare, organizzare e gestire per conto delle Camere di commercio italiane un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, ruoli, registri e repertori.				
STRETTA NECESSARIETA' E ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE	<p>Infocamere Scpa è una società “in-house” partecipata da tutte le Camere di commercio italiane. La società risulta indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati per legge agli enti camerali (d. lgs. 219/2016 art. 2 co. 2 lettere a e b).</p> <p>La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale.</p> <p>La società assicura altresì la gestione telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. Svolge quindi un’attività strumentale all’attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d). La società è l’unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra.</p>				
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ANALOGHE AD ALTRE SOCIETA'	NO				
N° AMMINISTRATORI	5				
N° ADDETTI	783				
FATTURATO MEDIO 2013-2015	€ 92.761.343				
RISULTATO DI ESERCIZIO	2011	2012	2013	2014	2015
	€ 756.791	€ 458.155	€ 1.014.712	€ 117.195	€ 249.950
NECESSITA' DI CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO				NO	I costi per servizi presentano nel 2016 una diminuzione pari al 7,8% (-2.024.612€) a seguito di una generale revisione delle voci di spesa
NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'	NO				
OSSERVAZIONI di carattere generale e conclusioni:	<p>La società svolge compiti e funzioni previste dall’articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016, è dotata dei requisiti di cui al TU che ne legittimano il mantenimento da parte di CCIAA, svolge attività riconducibili all’art. 4 c. 2 lett. d) e non rientra in una delle ipotesi di cui all’art. 20 c. 2; allo stato, risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.</p> <p>Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell’elenco ANAC previsto dall’articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.</p> <p>Sussistono pertanto le condizioni per il mantenimento della partecipazione.</p>				
Esito della ricognizione:	MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE				

TECNOSERVICECAMERE SCPA

CODICE FISCALE – PARTITA IVA	04786421000			
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni			
TIPOLOGIA	società operante secondo il modello organizzativo dell'in house providing			
% DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE	0,31%			
STATO	Attiva			
ATTIVITA' SVOLTA	La società fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura			
STRETTA NECESSARIETA' E ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE	La società in house svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci operando nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e facility management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto; competenze strumentali all'attività dell'ente. La società svolge dunque un'attività strumentale all'attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d). La Società fornisce alla Camera i servizi sopra evidenziati (esenti IVA ai sensi delle norme sull'in house providing.)			
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ANALOGHE AD ALTRE SOCIETA'	NO			
N° AMMINISTRATORI	5			
N° ADDETTI	382			
FATTURATO MEDIO 2013-2015	€ 13.946.554			
RISULTATO DI ESERCIZIO	2011	2012	2013	2014
	€ 144.589	€ 417.207	€ 258.369	€ 71.616
NECESSITA' DI CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO			NO	Il budget 2017 presenta una riduzione del costo del personale pari allo 0,6% rispetto al consuntivo 2016 (- 55.297€)
NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'	NO			
OSSERVAZIONI di carattere generale e conclusioni:	La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016, è dotata dei requisiti di cui al TU che ne legittimano il mantenimento da parte di CCIAA, svolge attività riconducibili all'art. 4 c. 2 lett. d) e non rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 c. 2; allo stato, risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell'elenco ANAC previsto dall'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Sussistono pertanto le condizioni per il mantenimento della partecipazione.			
Esito della ricognizione:	MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE			

IC OUTSOURCING SCRL				
CODICE FISCALE – PARTITA IVA	04408300285			
FORMA GIURIDICA	Società consortile a responsabilità limitata			
TIPOLOGIA	società operante secondo il modello organizzativo dell'in house providing			
% DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE	0,11%			
STATO	Attiva			
ATTIVITA' SVOLTA	La società fornisce servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati.			
STRETTA NECESSARIETA' E ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE	<p>IC Outsourcing Scarl è una società "in house" partecipata dal sistema camerale che si occupa della gestione di servizi, a favore dei consorziati, volti all'immagazzinamento e alla conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati. La società svolge dunque un'attività strumentale all'attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d).</p> <p>La Società fornisce alla Camera servizi di rilascio firme digitali, carte tachigrafiche, gestione e manutenzione hardware e software (esenti IVA ai sensi delle norme sull'in house providing.)</p>			
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ANALOGHE AD ALTRE SOCIETA'	NO			
N° AMMINISTRATORI	5			
N° ADDETTI	295			
FATTURATO MEDIO 2013-2015	€ 15.748.067			
RISULTATO DI ESERCIZIO	2011	2012	2013	2014
	€ 465.672	€ 561.989	€ 114.657	€ 240.723
NECESSITA' DI CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO	NO			Il consuntivo 2016 evidenzia una riduzione del costo del personale pari all'1% (- 112.924,00€) mentre i costi per servizi presentano una riduzione del 15% (- 381.351,00€)
NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'	NO			
OSSERVAZIONI di carattere generale e conclusioni:	<p>La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016, è dotata dei requisiti di cui al TU che ne legittimano il mantenimento da parte di CCIAA, svolge attività riconducibili all'art. 4 c. 2 lett. d) e non rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 c. 2; allo stato, risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.</p> <p>Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell'elenco ANAC previsto dall'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.</p> <p>Sussistono pertanto le condizioni per il mantenimento della partecipazione.</p>			
Esito della ricognizione:	MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE			

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA

CODICE FISCALE – PARTITA IVA	02910070164			
FORMA GIURIDICA	Società consortile per azioni			
TIPOLOGIA	società operante secondo il modello organizzativo dell'in house providing			
% DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE	0,10%			
STATO	Attiva			
ATTIVITA' SVOLTA	La società progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici.			
STRETTA NECESSARIETA' E ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE	Come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, la società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio ed è necessaria per lo svolgimento delle competenze camerale (art. 4 c.2 lett. d) del TU) in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l'attuazione di specifiche previsioni normative. La Società fornisce servizi relativi mercato del riso e del risone di cui la provincia di Pavia è il maggior produttore europeo.			
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ANALOGHE AD ALTRE SOCIETA'	NO			
N° AMMINISTRATORI	3			
N° ADDETTI	15			
FATTURATO MEDIO 2013-2015	€ 2.742.288			
RISULTATO DI ESERCIZIO				
2011	2012	2013	2014	2015
€ 882	€ 48.426	€ 13.599	€ 7.096	€ 8.246
NECESSITA' DI CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO	NO	Il contributo consortile a carico dei soci è stato ridotto negli ultimi anni in linea con i tagli al diritto annuale.		
NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'	NO			
OSSERVAZIONI di carattere generale e conclusioni:	La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016, è dotata dei requisiti di cui al TU che ne legittimano il mantenimento da parte di CCIAA, svolge attività riconducibili all'art. 4 c. 2 lett. d) e non rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 c. 2; allo stato, risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell'elenco ANAC previsto dall'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Sussistono pertanto le condizioni per il mantenimento della partecipazione.			
Esito della ricognizione:	MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE			

DIGICAMERE SCRL				
CODICE FISCALE – PARTITA IVA	06561570968			
FORMA GIURIDICA	Società consortile a responsabilità limitata			
TIPOLOGIA	società operante secondo il modello organizzativo dell'in house providing			
% DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE	2%			
STATO	Attiva			
ATTIVITA' SVOLTA	<p>La società ha il compito di gestire l'automazione dei servizi che i Consorziati svolgono per il conseguimento dei propri compiti. Inoltre coerentemente con il Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e sue s.m.i.), la Società Consortile ha il compito di acquisire, progettare, approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto dei Consorziati e con criteri di economicità gestionale: sistemi e progetti software, banche dati, ogni altro prodotto, servizio o tecnologia afferente l'erogazione di servizi basati sull'uso delle tecnologie tipiche di internet e dei canali di comunicazione digitale</p>			
STRETTA NECESSARIETA' E ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE	<p>Digicamere è la società in house e strumentale delle CCIAA lombarde, dell'Unione Regionale e ha come oggetto sociale esclusivo la produzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti (art. 4 c.4 D.Lgs. 175/2016). La società svolge dunque un'attività strumentale all'attività delle Camere di commercio socie (art. 4 comma 2 lettera d)</p> <p>La Società gestisce il sito istituzionale dell'Ente e la rete intranet (esenti IVA ai sensi delle norme sull'in house providing.)</p>			
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ANALOGHE AD ALTRE SOCIETA'	NO			
N° AMMINISTRATORI	5			
N° ADDETTI	222			
FATTURATO MEDIO 2013-2015	€ 16.354.942			
RISULTATO DI ESERCIZIO	2011	2012	2013	2014
	€ 219.000	€ 98.678	€ 93.596	€ 23.976
NECESSITA' DI CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO	NO			Nel 2017 è prevista una riduzione dei costi di funzionamento pari al 14,4% rispetto al consuntivo 2016 e dei costi del personale del 6%
NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'	NO			
OSSERVAZIONI di carattere generale e conclusioni:	<p>La società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016, è dotata dei requisiti di cui al TU che ne legittimano il mantenimento da parte di CCIAA, svolge attività riconducibili all'art. 4 c. 2 lett. d) e non rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 c. 2; allo stato, risulta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.</p> <p>Per tale società si provvederà ad apposita iscrizione della Camera di commercio nell'elenco ANAC previsto dall'articolo 192, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016.</p> <p>Sussistono pertanto le condizioni per il mantenimento della partecipazione..</p>			
Esito della ricognizione:	MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE			

GAL LOMELLINA SRL

CODICE FISCALE – PARTITA IVA	02330760188			
FORMA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata			
TIPOLOGIA	Servizi di interesse generale			
% DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE	1,88%			
STATO	Attiva			
ATTIVITA' SVOLTA	La società ha per oggetto sociale l'attività di servizi di sostegno alle imprese, enti, associazioni mediante iniziative e strategie volte a individuare, creare, valorizzare e attuare reti e sistemi per uno sviluppo sostenibile attivando i finanziamenti Regionali e Comunitari.			
STRETTA NECESSARIETA' E ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE	La società aveva come finalità la gestione e attuazione del Piano di sviluppo locale "Una Terra Fatta d'Acqua"- ai sensi del decreto della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia n. 7257 del 14/07/2009 - strumento elaborato allo scopo di favorire lo sviluppo dell'area rurale lomellina mediante stanziamento di notevoli fondi pubblici. Il Piano di Sviluppo Locale si è concluso e, conseguentemente, ai sensi dell'art. 4 comma 1 e delle successive disposizioni di cui al TU non si ravvisa più la necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. La Società, inoltre, non risponde ai criteri di cui all'art. 20 c.2 del D.Lgs. 175/2016. .			
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ANALOGHE AD ALTRE SOCIETA'	NO			
N° AMMINISTRATORI	8			
N° ADDETTI	0			
FATTURATO MEDIO 2013-2015	€ 31.851			
RISULTATO DI ESERCIZIO				
2011	2012	2013	2014	2015
€ 900	- € 3.416	- € 11.523	€ 1.335	€ 198
NECESSITA' DI CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO	NO			
NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'	NO			
OSSERVAZIONI di carattere generale e conclusioni:	La Società aveva come oggetto sociale esclusivo la gestione e attuazione del Piano di sviluppo locale "Una Terra Fatta d'Acqua" finanziato da Regione Lombardia che si è concluso, pertanto non risulta più necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera. La Società rientra, inoltre, nelle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 lett. b) e lett. d) del D.Lgs. 175/2016. Pertanto non sussistono più le condizioni per il mantenimento della partecipazione e si proporrà agli altri soci pubblici la messa in liquidazione della società.			
Esito della ricognizione:	DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE			

FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPO' PAVESE

CODICE FISCALE – PARTITA IVA	01739350187			
FORMA GIURIDICA	Fondazione di partecipazione			
TIPOLOGIA	Servizi di interesse generale come definiti dall'art. 2 c. 1 lett. h) del D.Lgs 175/2016			
% DI PARTECIPAZIONE DELL'ENTE	=			
STATO	Attiva			
OGGETTO SOCIALE	<p>La Fondazione non ha scopo di lucro, promuove iniziative e interventi finalizzati alla crescita economica, sociale e culturale delle comunità dell'Oltrepò Pavese mediante la valorizzazione delle risorse specifiche locali e delle zone rurali promuovendo una strategia territoriale condivisa</p>			
STRETTA NECESSARIETA' E ATTIVITA' SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE	<p>La Fondazione svolge attività dirette alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016, alla luce della definizione stessa di interesse generale data dal medesimo Decreto all'art. 2 lett. h.</p> <p>La partecipazione nella Fondazione è coerente con le funzioni attribuite alle Camere dal D. Lgs. 219/2016, in particolare sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo in collaborazione con gli enti e organismi competenti, orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti.</p> <p>La Fondazione è partner nel progetto "Gestione, valorizzazione, rilancio del Centro Vitivinicolo Riccagioia" di cui la Camera è capofila, progetto presentato sul "Bando di Concessione del Centro Vitivinicolo di Riccagioia" emanato da Regione Lombardia.</p>			
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ANALOGHE AD ALTRE SOCIETA'	NO			
N° AMMINISTRATORI	9			
N° ADDETTI	3			
FATTURATO MEDIO 2013-2015	€ =			
RISULTATO DI ESERCIZIO	2011	2012	2013	2014
	€ =	€ =	€ =	€ =
NECESSITA' DI CONTENIMENTO COSTI DI FUNZIONAMENTO	NO			<p>La Camera versa annualmente un contributo consortile ai sensi dell'art. 11 c.8 dello Statuto. L'importo annuo richiesto ammonta a € 2.000</p>
NECESSITA' DI AGGREGAZIONE CON ALTRE SOCIETA'	NO			
OSSERVAZIONI di carattere generale e conclusioni:	<p>Come già evidenziato la Fondazione svolge attività dirette alla produzione di un servizio di interesse generale di cui all'art. 4 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 175/2016 che sono coerenti con le funzioni attribuite alla Camera dal D.Lgs 219/2016.</p> <p>Sussistono pertanto le condizioni per il mantenimento della partecipazione.</p>			
Esito della ricognizione:	MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE			

SOCIETA' IN DISMISSIONE AL 23.9.2016: RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DEI PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE E VALUTAZIONE CIRCA IL PERMANERE DELLE CONDIZIONI DI DISMISSIONE

AGROQUALITÀ SPA

L'Ente, con determinazione del Segretario Generale n. 59 del 15/10/2015, ha provveduto ad effettuare una procedura ad evidenza pubblica per la cessione dell'intera partecipazione detenuta. La procedura è andata deserta.

Si propone la conferma della dismissione della partecipazione secondo le previsioni del D.Lgs. 175/2016, in quanto non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

DINTEC SCRL

La Camera con determinazione del Segretario Generale n. 59 del 15/10/2015 ha provveduto ad effettuare una procedura ad evidenza pubblica per la cessione dell'intera partecipazione detenuta. La procedura è andata deserta.

Si propone la conferma della dismissione della partecipazione secondo le previsioni del D.Lgs. 175/2016, in quanto non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

PASVIM SPA

La Camera, insieme al Comune di Pavia con cui ha condiviso l'onere, ha fatto redigere una perizia giurata di stima del valore della partecipazione (in atti al protocollo n. 10205/2015), il Comune di Pavia ha esperito una procedura ad evidenza pubblica per la cessione della propria quota che è andata deserta. Nel 2015 la partecipata ha avviato l'iter per l'iscrizione nell'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 del D.Lgs 285/1993 sottoponendo a Banca d'Italia l'istanza relativa, l'iter si è concluso nella primavera di quest'anno.

Si propone la conferma della dismissione della partecipazione secondo le previsioni dell'art. 4 c.1 del D.Lgs. 175/2016, la partecipazione rientra inoltre nelle ipotesi di cui all'art. 20 c.2 - lettere a), b) ed e) - del medesimo Decreto; la Camera attiverà entro il 31.12.2017 una procedura ad evidenza pubblica per la dismissione della partecipazione.

POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA SPA

La Camera ha provveduto ad effettuare una procedura ad evidenza pubblica per la cessione dell'intera partecipazione detenuta. Con determinazione del Vice Segretario Generale n. 60 del 6/12/2016 è stata attivata la procedura che è andata deserta.

Si propone la conferma della dismissione della partecipazione secondo le previsioni dell'art. 4 c.1 del D.Lgs. 175/2016, la partecipazione rientra inoltre nelle ipotesi di cui all'art. 20 c.2 - lettere a), b) ed e) - del medesimo Decreto.

PARCO TECNICO SCIENTIFICO DI PAVIA SCRL

La Giunta, con provvedimento n. 133 del 17/12/2015, ha deliberato la dismissione della partecipazione ai sensi dell'art. 1 – commi 611 e seguenti - della Legge 190/2014. Con determinazione del Vice Segretario Generale n. 19 del 12/5/2016 si è conferito mandato alla

Provincia di Pavia per l'espletamento, congiuntamente a Provincia e Comune di Pavia, della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla cessione della partecipazione. La procedura è andata deserta.

Con nota protocollo n. 14398 del 31/8/2017, l'Ente ha comunicato il recesso dalla Società ai sensi degli artt. 15 e 16 dello Statuto ai sensi dei quali il recesso è efficace a decorrere dall'1.1.2018 ed il rimborso è eseguito entro 180 giorni dal momento in cui il recesso ha acquisito efficacia nei confronti della società (30/06/2018).

Si propone la conferma della dismissione della partecipazione secondo le previsioni del D.Lgs. 175/2016, in quanto non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e non rispondente ad alcuni dei requisiti di cui all'art. 20 c.2 del medesimo Decreto.

NAVIGLI LOMBARDI SCARL

A seguito dell'approvazione da parte di Regione Lombardia – socio di maggioranza relativa - dell'integrazione di Navigli Lombardi Scrl in Explora Scpa (DGR 4550/2015), la Giunta camerale, con provvedimento n. 23 del 7.3.2016 ha deliberato la dismissione della partecipazione ai sensi dell'art. 1 – comma 611 e seguenti – della Legge 190/2014. Con determinazione del Vice Segretario Generale n. 31 del 4/7/2016 è stata bandita un'asta pubblica per l'alienazione dell'intera partecipazione detenuta; la procedura è andata deserta.

Con deliberazione n. 52 del 21/6/2017, in accordo con gli altri soci, la Giunta camerale ha deliberato la cessione, da parte di Navigli Lombardi Scrl, di un ramo d'azienda a Explora Scpa nonché la successiva messa in liquidazione della partecipata.

Si propone la conferma della dismissione della partecipazione secondo le previsioni del D.Lgs. 175/2016, in quanto non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

PARTECIPAZIONI CESSATE EX LEGE 147/2013 IN ATTESA DI LIQUIDAZIONE

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI SPA

La Giunta Camerale, con provvedimento n. 103 del 24.9.2012, ha deliberato la dismissione delle azioni detenute nella società a seguito del venire meno della rilevanza strategica della partecipazione in relazione all'intenzione di dismissione espressa anche dagli altri soci espressione del territorio (Provincia di Pavia e Comune di Pavia).

A seguito di tale determinazione, tra il 2012 e il 2013 sono stati esperiti, senza esiti, due tentativi di vendita delle azioni tramite procedura a evidenza pubblica condotta unitariamente da A.S.A.M. S.p.a. (allora Provincia di Milano) per conto di una serie qualificata di soci.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 569 della legge n. 147/2013, le partecipazioni pubbliche per le quali si fossero verificati i requisiti per la dismissione previsti dall'articolo 3, comma 27 della legge n. 244/2007, sono cessate ad ogni effetto al 31 dicembre 2014. E' stata pertanto richiesta alla Società, con nota n. 5300 del 30.3.2015, la liquidazione delle azioni nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 2437 – ter, comma 2 del codice civile.

La Società con nota n. 27585 del 11.11.2015, in atti al protocollo CCIAA n. 17515/2015, ha comunicato la deliberazione assunta dall'assemblea del 29.10.2015, di accoglimento della

cessazione delle partecipazioni azionarie di alcuni soci, tra i quali la Camera di Commercio di Pavia, ai sensi dell'articolo 1, comma 569 bis della legge n. 147/2013.

La successiva sopravvenuta richiesta di liquidazione del proprio pacchetto azionario, ai sensi della medesima disposizione normativa citata, da parte del Comune di Milano, detentore di una quota di assoluta rilevanza, ha comportato un rallentamento della procedura di liquidazione medesima in favore dei soci cessati, prospettando altresì scenari più complessi alla valutazione degli organi sociali in ottica di continuità dell'attività.

Nel corso del primo semestre 2017 la società ha avanzato una preliminare proposta di liquidazione, mediante acquisto di azioni proprie sulla base di un valore derivato da specifica perizia di stima pari a 2,29 euro per azione. Con nota protocollo n. 5636 del 29.3.2017 si è comunicata l'adesione di massima alla proposta di liquidazione, subordinatamente al perfezionamento assembleare delle necessarie deliberazioni. Alcuni soci, in particolare il Comune di Milano, hanno avviato alcuni approfondimenti al fine di verificare la congruità di tale determinazione. L'assemblea convocata, tra l'altro, per deliberare l'acquisto di azioni proprie, non risulta aver assunto decisioni in merito e alla stessa non sono seguite ulteriori comunicazioni da parte della società.

Si è inoltre successivamente registrata la richiesta di fallimento della controllata Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a., il cui esito non potrà non influenzare l'entità del valore patrimoniale della controllante e dunque rimettere in gioco le valutazioni sinora disponibili.

Sotto il profilo tecnico, non ravvisandosi la stretta necessità delle attività svolte dalla società per il perseguimento delle funzioni istituzionali dell'ente, si dà piena conferma della decisione di dismissione, richiamando le motivazioni indicate dalla Giunta nella deliberazione n. 103/2012 e ribadite in occasione dell'adozione del precedente piano di razionalizzazione, che si propone di confermare in questa sede laddove eventualmente e ulteriormente necessario alla luce della già avvenuta presa d'atto della cessazione da parte dell'assemblea dei soci.

Per quanto riguarda i profili di ritorno economico – finanziario della dismissione, al momento, gli unici dati conoscibili portano a quantificare il valore unitario delle azioni in un intorno dell'ultimo valore di perizia disponibile pari a 2,29 euro, al lordo degli effetti dell'eventuale dichiarazione di fallimento a carico della controllata. Il valore complessivo ricavabile dalla dismissione dell'intero pacchetto azionario di proprietà dovrebbe essere di conseguenza quantificabile in circa 6.430.320 euro. Va tenuta peraltro presente la minimale entità relativa della quota detenuta dalla Camera di Commercio (1,56%) e il possibile influsso di tale parametro nella determinazione di eventuali "sconti" rispetto ai corrispettivi unitari riconosciuti per pacchetti azionari di rilievo.

PARTECIPAZIONI CESSATE DAL 23.9.2016

TECNO HOLDING SPA

La dismissione della partecipazione in Tecno Holding Spa – pari a n. 2.386.054 azioni per un valore nominale complessivo di € 32.998,42 e rappresentative dello 0,132% del capitale - era stata prevista nel Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 37 del 31.3.2015. La Società, con nota in atti al protocollo CCIAA n. 5038/2015, aveva informato i soci minori che, al fine di agevolare le dismissioni previste dai rispettivi Piani di razionalizzazione, avrebbe posto in essere un'operazione di acquisto di azioni proprie.

Con nota del 31.3.2017, in atti al protocollo CCIAA n. 5852/2017, la Società ha proposto l'acquisto dell'intero pacchetto azionario detenuto dall'Ente verso un corrispettivo di € 0,1958 ad azione pari

ad un corrispettivo complessivo di € 483.653,14. Con deliberazione n. 37 del 26.4.2017 la Giunta ha aderito alla proposta e in data 25.5.2017 è stato sottoscritto l'atto di cessione.

CONCLUSIONI:

A conclusione della ricognizione straordinaria di cui al D.Lgs 175/2016 si propone alla Giunta Camerale:

- **il mantenimento delle seguenti partecipazioni** in quanto pienamente rispondenti alle prescrizioni del D.lgs 175/2016 e alla Legge 580/2005 così come modificata dal D.Lgs. 219/2016:

Infocamere Scpa,

Tecnoservicecamere Scpa,

ICOutsourcing Scrl,

Borsa Merci Telematica Scpa,

Digicamere Scrl

Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepò Pavese

- la **dismissione della partecipazione in Gal Lomellina Srl** in quanto rientra nelle ipotesi ostative al mantenimento di cui all'art. 20 – comma 2 lett. b) e d) del D.Lgs 175/2016 e non è più necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;

- la **conferma della dismissione** - già deliberata ai sensi dell'art. 1 commi 611 e segg. della Legge 190/2014 - delle partecipazioni in:

Agroqualità Spa,

Dintec Scrl,

Pavia Sviluppo Imprese PASVIM Spa,

Polo Logistico Integrato di Mortara Spa,

Navigli Lombardi Scrl,

Parco Tecnico Scientifico di Pavia Scrl;

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luigi Boldrin